



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

Ordinanza n. 4/2004

Prot. n. 4081/2004

OGGETTO: NORME PER PREVENIRE IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI.

Il Sindaco

VISTA la comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica - Area Dipartimentale Veterinaria - prot. n. 23.1/0043046 in data 16/05/02, ribadita con nota prot. 2.23.1/0043046 del 29/03/04;

VISTA la legge 22/11/1993 n. 473 recante "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali";

VISTA la L.R. 07/04/2002 n. 27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina";

VISTA la legge 14/08/1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

VISTO il D.P.R. 08/02/1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

VISTO il T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;

VISTO il verbale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato sulla G.U. n. 51 in data 03 marzo 2003 avente per oggetto "Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy";

RISCONTRATO che la Regione Emilia-Romagna non ha ancora recepito tale accordo e che, pertanto, i principi contenuti diventeranno cogenti solo ad avvenuto recepimento;

VISTA la precedente ordinanza n. 8 in data 06.02.1998;

RITENUTO opportuno emanare il presente provvedimento al fine di garantire una più adeguata tutela degli animali, nel rispetto della vigente normativa in materia;

ORDINA

1. è vietato abbandonare animali sul territorio del Comune;



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

2. è vietato catturare animali domestici o selvatici liberi e/o vaganti. Il divieto non si applica ai legittimi proprietari o alle autorità competenti e alle Associazioni Zoofile specificamente autorizzate, nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti;
3. è vietato usare violenze nell'addestramento di cani e altri animali per la guardia o per altri scopi;
4. è vietato detenere animali in spazi angusti tali da impedire i movimenti di locomozione tipici della specie o in altre condizioni comunque incompatibili con la loro natura, nonché privi dell'acqua e del cibo necessari;
5. è vietato detenere cani senza fornir loro protezione adeguata dalle avversità climatiche ed atmosferiche: la corretta custodia e detenzione di cani in spazi privati aperti deve essere garantita mediante recinzioni che tutelino il benessere degli animali e la sicurezza pubblica. La superficie recintata, qualora non sia già dotata di idonei ripari, deve essere provvista di parte coperta e di sottostante cuccia/e rialzata/e dal suolo, costruita/e in modo tale da risultare impermeabile/i all'acqua piovana e di dimensioni adeguate alla mole degli animali. Qualora singoli soggetti vengano tenuti a catena, quest'ultima deve essere di lunghezza minima di 4 metri, assicurata mediante anello scorrevole a cavo aereo di almeno metri 3. I cani tenuti a catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la cuccia e i contenitori dell'acqua e del cibo e devono disporre di tutto lo spazio consentito dalla lunghezza del cavo e della catena senza alcun impedimento;
6. è vietato esporre nelle vetrine dei negozi, anche per fini commerciali, animali vivi, ad esclusione degli acquari;
7. è obbligatorio custodire volatili in gabbie aventi le seguenti misure minime: fino a tre animali adulti la lunghezza, la larghezza e l'altezza della gabbia devono essere di sei volte superiori alle rispettive misure dell'uccello più grande; se vengono tenuti più di tre animali, le misure minime sono aumentate in modo proporzionale; fanno eccezione quelle usate per il trasporto, per l'allevamento e per l'esposizione in occasione di mostre ornitologiche, soli casi in cui tali gabbie possono avere misura inferiore;
8. è vietato detenere animali acquatici ornamentali, anche a scopo commerciale, in condizioni non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
9. è consentito il mantenimento in vita di prodotti della pesca, negli acquari ed impianti autorizzati, a condizione che vengano rispettate le esigenze fisiologiche delle singole specie;
10. è vietato lo svolgimento sul territorio del Comune di spettacoli o altri trattenimenti pubblici, diversi da quelli individuati dalla Legge 18/03/1968 n. 337, che comportino utilizzo di animali secondo modalità contrarie alla loro etologia e dignità;



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

11. per il rispetto e tutela degli animali e della salute pubblica è vietato, in tutto il territorio comunale, offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura;
12. è vietata la vendita di cani e gatti in fiere, sagre e mercati ambulanti;
13. è vietato usare animali esotici per effettuare fotografie a scopo di lucro;
14. nell'insediamento, sul territorio del Comune, di spettacoli viaggianti con cani e gatti al seguito, è obbligatorio osservare, oltre a quanto già previsto dal D.P.R. 08/02/1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria" e dalle norme in materia di prevenzione dei maltrattamenti degli animali, le seguenti disposizioni:
 - a) ogni singolo animale dovrà essere accompagnato da una documentazione sanitaria comprovante gli interventi profilattici, eseguiti da non meno di 20 giorni, nei confronti di: cimurro, epatite, leptospirosi, gastroenterite emorragica da parvovirus, rabbia ed echinococcosi, nel caso dei cani; panleucopenia, rinotracheite virale, infezioni da calicivirus e rabbia, nel caso dei gatti;
 - b) ogni animale di specie canina dovrà essere regolarmente tatuato o identificato mediante microchips (unico sistema ufficiale di identificazione dei cani dal 01.01.2005) per l'anagrafe canina ai sensi della normativa vigente. Il sistema di identificazione dovrà essere effettuato in modo chiaro e ben leggibile;
 - c) ogni singolo animale dovrà avere a disposizione il seguente spazio:
 - CANI: almeno mq. 10 con recinzione alta almeno m. 2, lato minimo non inferiore a m. 2. Per ogni cane oltre il primo, custodito nello stesso recinto, dovranno essere previsti ulteriori mq. 5; in ogni caso, in ogni recinto non potranno essere tenuti più di tre cani tra loro compatibili per carattere;
 - GATTI: andranno tenuti in gabbie di almeno mq. 1 di superficie, con lato minimo non inferiore a cm. 80 ed altezza minima di cm. 60; per ogni gatto oltre il primo custodito nella stessa gabbia, dovranno essere previsti ulteriori mq. 0,5 di superficie; in ogni caso, in ogni gabbia, non potranno essere tenuti più di tre gatti, tra loro compatibili per carattere.
Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia;
 - d) per motivi sanitari ed etologici non potranno far parte dello spettacolo viaggiante, né tantomeno essere esposti, cani e gatti di età inferiore a mesi 6; l'eruzione dei quattro denti canini rappresenterà un elemento discriminante;



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

- e) durante tutto il periodo di svolgimento dello spettacolo viaggiante andrà assicurata, da parte degli organizzatori, la regolare uscita giornaliera dai box di tutti i cani, onde consentire il necessario movimento. A tale scopo gli animali andranno condotti fuori dei box ogni giorno tra le ore 08.00 e le ore 10.00 e tra le ore 18.00 e le ore 20.00 o in altri orari concordati con gli organi competenti per consentire, in ogni caso, a questi ultimi, la necessaria vigilanza;
 - f) è vietata l'emissione di musiche o altri suoni a scopo di intrattenimento negli ambienti destinati all'esposizione o al ricovero degli animali, che non abbiano carattere di puro messaggio urgente e limitato nel tempo;
 - g) almeno 15 giorni prima della data prevista per l'arrivo dello spettacolo viaggiante il Responsabile dovrà far pervenire presso il Comune e il Servizio Veterinario della A.U.S.L. di Rimini una dettagliata relazione tecnico-descrittiva sulle caratteristiche dello spettacolo, che preveda anche l'impegno incondizionato ad ottemperare alle prescrizioni di cui ai punti n. 14/a, 14/b, 14/c, 14/d, 14/e, 14/f, nonché l'indicazione esatta dell'arrivo sul territorio comunale;
 - h) a corredo della relazione di cui sopra, il Responsabile della manifestazione dovrà allegare dichiarazione di un Medico Veterinario libero professionista che si impegni a garantire l'assistenza sanitaria degli animali al seguito dello spettacolo viaggiante per tutto il periodo di sosta sul territorio del Comune;
 - i) è vietato il commercio degli animali al seguito dello spettacolo viaggiante;
15. è vietato trasportare animali d'affezione sul territorio del Comune in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o altri danni fisici. Le condizioni di trasporto oltre ad essere idonee per temperatura, aerazione e luminosità, devono in ogni caso prevedere uno spazio che permetta agli animali di mantenere la stazione eretta o il decubito. Qualora gli animali debbano essere custoditi sul mezzo per un tempo più lungo del trasporto vero e proprio occorre, oltre a fornire loro acqua e aerazione necessari alle proprie esigenze fisiologiche, sistemare il veicolo al riparo dall'eccessiva insolazione, temperature elevate o ridotte, ecc.;
16. è vietato costringere alla convivenza nei medesimi spazi animali appartenenti a specie tra esse incompatibili;
17. sono dichiarate nulle eventuali norme restrittive tese a vietare ai passeggeri di mezzi di trasporto pubblici di portare con sé cani debitamente tenuti a norma dell'art. 83, lett. d, del D.P.R. 08/02/1954 n. 320;

DISPONE

- di attribuire efficacia alla presente ordinanza con decorrenza 1° maggio p.v.;



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

- di revocare, da tale data, la precedente ordinanza n. 8/1998;
- di modificare, se necessario, la presente ordinanza una volta che la Regione Emilia – Romagna avrà recepito il contenuto della Conferenza permanente Stato/Regioni/Province autonome pubblicata sulla G.U. n. 51/2003 e citata in narrativa;

AVVERTE

- ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 500,00, ai sensi degli artt. 3 e 7-bis del D.lgs. n. 267/2000, secondo quanto prevede la legge 24/11/1981, n. 689;
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. di Bologna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione;
- la presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi e viene trasmessa, per i provvedimenti di competenza, allo S.U.A.P. - Unione della Valconca ed al Comando di Polizia Municipale - Unione della Valconca;
- la Polizia Municipale locale e gli altri Organi di Polizia e della Forza Pubblica sono incaricati di assicurare l'osservanza della presente ordinanza.

Morciano di Romagna, 19 aprile 2004

Il Sindaco
Prof. Giorgio Ciotti